

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1979

Integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 49, recante disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 febbraio 1979, n. 49, al duplice scopo di migliorare lo *standard* operativo nelle Aziende postelegrafoniche e di ristrutturare le competenze accessorie spettanti ai dipendenti, ha istituito a favore del personale un compenso giornaliero denominato « premio di produzione » ed un compenso annuale di fine esercizio.

Ovviamente, al momento della elaborazione del provvedimento, per determinare l'onere a carico dei bilanci delle Aziende postelegrafoniche si è avuto riguardo alla situazione numerica del personale ed al relativo trattamento economico dell'epoca.

Ora, nel corso del primo semestre dell'anno 1979, i presupposti di quelle valutazioni si sono profondamente modificati a seguito delle ampliate esigenze delle due Aziende postelegrafoniche nonchè delle intervenute va-

riazioni nel trattamento economico dei dipendenti.

Ed infatti l'aumento dei volumi di traffico registrato nel 1979, in parte fronteggiato con l'incremento della produttività del personale in servizio, ha imposto l'assunzione, unitamente ai vincitori dei concorsi espletati, di numerosi idonei dei concorsi stessi nonchè di unità straordinarie di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, oltre i contingenti previsti.

A sua volta, il miglioramento del trattamento economico del personale (aumento costante e sensibile dell'indennità integrativa speciale, nuovi stipendi fissati dalla legge 3 aprile 1979, n. 101) ha causato l'elevazione in misura notevole dell'aliquota media della imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e ciò ha posto a carico delle Aziende postelegrafoniche un ulteriore onere non

previsto, originato dalla determinazione del premio di produzione secondo le intese raggiunte con i sindacati postelegrafonici nell'accordo del 23 giugno 1978 che ha costituito la base del provvedimento poi divenuto la menzionata legge n. 49.

Le condizioni suddette dilatano obiettivamente l'entità della spesa preventivata, talchè l'importo indicato per l'anno 1979 nell'articolo 2 della più volte citata legge n. 49 per la corresponsione del premio di produzione risulta ormai insufficiente a coprire le effettive necessità, ancorchè valutate nel rigoroso rispetto delle indicazioni della legge sul diritto alla percezione del compenso legato alla presenza in servizio ed alla redditività del lavoro reso.

Pertanto l'elevazione del limite globale di spesa si rende indispensabile per consentire la corresponsione del premio di cui trattasi nell'anno corrente in egual misura a quella erogata nel secondo semestre dell'anno 1978.

D'altronde una riduzione dell'importo individuale del premio non appare possibile — nè conforme allo spirito del dettato legislativo volto ad incrementare la produttività del lavoro dei dipendenti postelegrafonici — in quanto il secondo comma dell'articolo 2 della menzionata legge n. 49 stabilisce soltanto un meccanismo incrementativo della spesa in relazione al rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale.

Anche per quanto riguarda il limite globale di spesa fissato per l'erogazione nell'anno 1979 del compenso di fine esercizio, di cui agli articoli 2 e 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, è emersa una carenza degli stanziamenti rispetto alle occorrenze obiettive dovuta:

1) a più approfondite considerazioni sulla attribuzione alle varie categorie di personale del trattamento economico accessorio soppresso dall'articolo 9 della legge numero 49;

2) a valutazioni delle esigenze finanziarie conseguenti all'opportunità di assicurare l'erogazione del compenso in misura non inferiore alle indennità sopprese.

In ordine al punto 1) è da ricordare che la disciplina dei compensi di supercottimo,

abrogata dalla legge n. 49, prevedeva l'erogazione dei suddetti compensi a favore di talune categorie dell'esercizio nei periodi dell'anno (natalizio, pasquale, estivo) in cui più intensa si presenta l'attività lavorativa, mentre al restante personale il compenso veniva riconosciuto soltanto nel periodo estivo.

Ora, tenuto conto che il compenso di fine esercizio — quale stimolo ad una maggiore produttività — è legato per tutti alla presenza nell'intero arco dell'anno di riferimento, non appare possibile diversificarne la misura con la procedura seguita per l'erogazione dei soppressi compensi.

Appare, invece, corretta l'attribuzione del compenso in parola in relazione alla natura delle funzioni svolte ed alle conseguenti responsabilità.

Tuttavia, avuto anche riguardo agli stanziamenti iscritti per l'esercizio 1979, a seguito di trattative con le Organizzazioni sindacali di categoria è prevalso l'orientamento di concedere per detto anno il compenso in misura uguale per tutto il personale postelegrafonico, nell'intesa però che essa non possa essere inferiore alle indennità sopprese (vedi punto 2).

Ne discende che l'onere complessivo per l'anno 1979 risulta superiore a quello stabilito dalla ripetuta legge n. 49 e che si rende indispensabile elevare l'importo dei rispettivi stanziamenti.

Alle integrazioni finanziarie, di cui si è fatto cenno, intende provvedere il presente disegno di legge, che impone un maggior onere di lire 38 miliardi all'Amministrazione postelegrafonica (lire 26.000 milioni per il premio di produzione e lire 12.000 milioni per il compenso di fine esercizio) e di lire 1.950 milioni all'Azienda di Stato per i servizi telefonici (lire 1 miliardo per il premio di produzione e lire 950 milioni per il compenso di fine esercizio): è previsto che agli anzidetti oneri si faccia fronte per il 1979 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ad alcuni capitoli di spesa delle due Aziende e per il 1980 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo del Ministero del tesoro concernente i provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono elevate a lire 195.340.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui lire 31.340.000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio, ed a lire 12.750.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui lire 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 1.950.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvederà come segue:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente, di lire 27.000.000.000, di lire 5.700 milioni, di lire 1.500.000.000, di lire 800 milioni e di lire 3.000.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 101, 108, 281, 284 e 427 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione di lire 1.950.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979.

All'onere relativo all'anno 1980 valutato in complessive lire 40.000.000.000, di cui lire 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 2 miliardi per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.